



**Deliberazione n. 46**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**del DIRETTORE GENERALE**

L'anno **DUEMILAVENTI (2020)** il giorno **QUINDICI** del mese di **GENNAIO** alle ore **10:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** FASC. N. 121/2019 (1.01.03) CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MANTOVA E LA FONDAZIONE "MONS. ARRIGO MAZZALI" ONLUS DI MANTOVA - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE E DI TIROCINIO RIVOLTO AGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - SEZIONE DI MANTOVA



## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che introduce la formazione universitaria per le professioni sanitarie e afferma che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero, presso altre strutture del servizio sanitario nazionale e in istituzioni private accreditate. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli d'intesa (art. 6 comma 3);

**VISTO** l'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, secondo il quale il tirocinio formativo e di orientamento si configura come completamento dell'attività formativa, si attua mediante la stipula di apposite convenzioni e non costituisce rapporto di lavoro;

**VISTA** la legge 251 del 10 agosto 2000, che determina che gli operatori dell'area della riabilitazione sono tenuti a svolgere attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione, al fine di espletare le specifiche competenze previste dai relativi profili professionali;

**VISTO** il Decreto n. 270 del 22 ottobre 2004, che detta i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio a cui le Università devono riferirsi e prevede tra le attività formative il tirocinio;

**VISTA** la DGR n. 7/20950 del 16 febbraio 2005 che approva il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;

**VISTO** il decreto n. 6382 del 2 maggio 2005 che definisce i requisiti generali e specifici per le attività formative di cui alla DGR sopra richiamata, prevedendo negli allegati 2B le strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio, e nell'allegato 2C il personale assegnato alle attività formative (coordinatore didattico di sezione, tutor professionale e assistente di tirocinio);

**VISTO** il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009, che individua all'interno della classe L/SNT/2 le Lauree delle Professioni Sanitarie delle Riabilitazione, la figura professionale del Logopedista, e determina 60 Crediti Formativi Universitari -CFU- per le attività professionalizzanti, ovvero tirocinio e laboratori;

**VISTO** il decreto D.Lgs.vo 81/2008 che equipara a tutti gli effetti il tirocinante al “lavoratore” (art. 2, comma 1 lettera a), e attribuisce all’Istituzione Sanitaria l’obbligo di informare, formare e addestrare i lavoratori (artt. 36 e 37) e di sottoporli a Sorveglianza Sanitaria (art. 41);

**VISTO** l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che, secondo quanto previsto dal D.lgs.vo 81/2008, prevede una formazione obbligatoria per i lavoratori sanitari con un rischio alto di 16 ore: formazione generale (4 ore) e formazione specifica (12 ore);

**DATO ATTO** che questa Azienda con Delibera n. 239 del 6 marzo 2019 ha sottoscritto la convenzione con l’Università degli Studi di Milano, per il funzionamento del Corso di Laurea in Logopedia, presso la sezione di Mantova;

**CONSIDERATO** che il corso di Laurea sopra richiamato prevede nel proprio piano di studio attività formative professionalizzanti di tirocinio clinico per 1500 ore nel triennio, così suddivise: 250 ore al 1° anno, 625 ore al 2° anno e 625 al 3° anno e che le stesse comportano il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari -CFU-, indispensabili per conseguire la Laurea;

**CONSIDERATO** che il tirocinio clinico è da ritenersi tirocinio curriculare in quanto finalizzato all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario accademico;

**PRESO ATTO** che l’ASST di Mantova, secondo quanto stabilito dall’art. 2 punto 2 del Protocollo d’Intesa sopra richiamato, ha facoltà di stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione sia con Istituzioni Sanitarie Pubbliche o Private accreditate e a contratto con il S.S.R., sia con altre Istituzioni Pubbliche e Private anche non facenti parte del Sistema Sanitario purché idonee a garantire le finalità formative proprie delle professioni oggetto del Corso di Laurea;

**VISTI** gli indirizzi regionali in materia di tirocinio di cui alla D.G.R. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 e le relative disposizioni attuative di cui al D.d.s. n. 6286 del 07 maggio 2018 che ha approvato gli standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni e dei Progetti Formativi Individuali;

**PRESO ATTO** che con Delibera n. 1154 del 19 settembre 2018, si è provveduto a recepire le nuove disposizioni regionali in materia di tirocini curricolari di cui alla DGR n. 7763/2018 e i relativi format per la stesura delle convenzioni e dei progetti formativi individuali, allegati A2 e B2 del D.d.s. n. 6286/2018, al fine di mantenere inalterata l’offerta formativa di tirocinio relativa al Corso di Laurea in Logopedia;

**RAVVISTA** altresì l'opportunità di confermare la delega a ciascun Direttore Didattico di Sezione/Attività Professionalizzanti per l'elaborazione e la sottoscrizione dei Progetti Formativi Individuali di tirocinio per gli studenti universitari afferenti al Corso di Laurea/Studio da lui diretto, in quanto l'incarico gestionale prevede la diretta responsabilità in merito alla progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio;

**RAVVISATA** la necessità di potenziare l'offerta formativa per le attività didattiche, professionalizzanti e di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea in Logopedia mediante la stipula di convenzione con la Fondazione "Mons. Arrigo Mazzali" Onlus di Mantova, struttura privata accreditata, che eroga prestazioni per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale, avente sede legale e sede operativa in via Trento, n.10- 46100 Mantova (MN);

**PRESO ATTO** che la sede operativa della Fondazione "Mons. Arrigo Mazzali" Onlus di Mantova, è in possesso dei requisiti formativi per ospitare gli studenti del Corso di Laurea sopraindicato e che presso tale strutture operano Logopedisti che verranno nominati Assistenti di Tirocinio dall'Università degli Studi di Milano, in grado quindi di esercitare una tutorship efficace nei confronti dei tirocinanti;

**PRESO ATTO** che con delibera n. 839 del 20 luglio 2016 è stata stipulata la convenzione Quadro n° 13 con la Fondazione "Mons. Arrigo Mazzali" Onlus di Mantova, successivamente prorogata con atto deliberativo n. 801 del 20 giugno 2018;

**TENUTO CONTO** che l'Ente Ospitante ha espresso parere favorevole alla nostra richiesta di revoca della proroga sopra richiamata e alla stipula del nuovo testo di convenzione, secondo le nuove disposizione regionali in materia di tirocinio;

**PRESO ATTO** che questa Azienda provvede agli obblighi sulla sicurezza previsti dal D.Lgs.vo 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 2011;

**CONSIDERATO** che la Fondazione "Mons. Arrigo Mazzali" Onlus di Mantova, con nota aziendale n. 689 del 07.01.2019 ha trasmesso comunicazione in cui dichiara che la stessa è da considerarsi esente da imposta di bollo, in quanto dal 01.01.2004 ha assunto la natura giuridica di Onlus;

**RITENUTO** di stipulare l'accordo convenzionale collettivo con Fondazione "Mons. Arrigo Mazzali" Onlus di Mantova, con decorrenza dalla data di sottoscrizione con validità triennale, e che si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe;

**VISTA** l'attestazione di legittimità e di regolarità amministrativa del presente provvedimento espressa dal Direttore della Struttura S.I.T.R.A., nella veste anche di Responsabile del Procedimento;

**DARE ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri per l'Azienda;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario;

## DELIBERA

1. di stipulare l'accordo convenzionale collettivo tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova e la Fondazione "Mons. Arrigo Mazzali" Onlus di Mantova, per regolamentare i rapporti di cooperazione relativi al tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Logopedia. Il testo in allegato A è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di revocare la proroga della convenzione adottata con atto deliberativo n. 801 del 20 giugno 2018, come da accordi con l'Ente sopra richiamato;
3. di stabilire che la convenzione collettiva avrà una durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe;
4. di dare atto che la Fondazione "Mons. Arrigo Mazzali" Onlus di Mantova è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, in quanto Onlus;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Fondazione "Mons. Arrigo Mazzali" Onlus di Mantova e alle Strutture/Servizi aziendali: Servizio Prevenzione e Protezione, Medicina del Lavoro;

6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Riccardo Bertolotti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dr. Renzo Boscaini



Allegato alla deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Proposta n. 6 del 09/01/2020

Oggetto: Fasc. n.121/2019 (1.01.03)

Convenzione tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova e la Fondazione "Mons. Arrigo Mazzali" Onlus di Mantova - per lo svolgimento di attività formative e di tirocinio rivolto agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Logopedia – Università degli Studi di Milano - Sezione di Mantova.

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il Direttore della Struttura Complessa  
S.I.T.R.A.

*[Handwritten signature]*

Il Responsabile del Procedimento

*[Handwritten signature]*



Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 18/02/2020  
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Giuseppe Ferrari

**CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE N° 11**  
(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del D.d.s 07.05.2018, n. 6286)

**TRA**

**L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA**, in qualità di "Soggetto Promotore" d'ora in poi denominata ASST di Mantova; con Sede Legale in Strada Lago Paiolo, n.10 - 46100 Mantova; Codice Fiscale e partita I.V.A. n.02481840201 Rappresentata dal Direttore Generale Dr. Raffaello Stradoni, nato a Verona, il 10.07.1955;

**E**

**LA FONDAZIONE "MONS. ARRIGO MAZZALI" ONLUS DI MANTOVA** – di seguito denominato "Soggetto Ospitante", con sede legale in via Trento, n.10 - 46100 Mantova Partita Iva 00441270204 Rappresentata nella persona Dr.ssa Mara Gazzoni, Codice Fiscale GZZMRA57C49E897A, in qualità di Legale Rappresentante, nata a Mantova (MN) il 09.03.1957;

**PREMESSO CHE**

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**  
**Soggetti della Convenzione**

Il soggetto ospitante, la Fondazione "Mons. Arrigo Mazzali" Onlus di Mantova, si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del Corso di Laurea in Logopedia – Università degli Studi di Milano - Sezione di Mantova.

Al personale dipendente del soggetto ospitante all'inizio di ogni anno accademico può essere affidato, previo nulla osta della struttura ospitante se necessario, lo svolgimento di attività di docenza, di tutorato e/o di assistenza di tirocinio nelle forme e condizioni indicate dall'Università (Art. 7 Delibera aziendale n. 239 del 06 marzo 2019).

Il personale dipendente della struttura ospitante interessato alle attività di docenza, tutorato e/o assistenza di tirocini presenta per ogni anno accademico, nei tempi stabiliti dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "Luigi Sacco" dell'Università degli Studi di Milano, la relativa domanda; le nomine vengono approvate dal Collegio Didattico del Corso di Laurea in Logopedia e

dal Consiglio Didattico Interdipartimentale dell'Università degli Studi di Milano; il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "Luigi Sacco" prende atto del verbale redatto.

## **ARTICOLO 2**

### **Oggetto della Convenzione**

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

## **ARTICOLO 3**

### **Progetto Formativo Individuale**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi Regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

## **ARTICOLO 4**

### **Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

## **ARTICOLO 5**

### **Indennità di partecipazione**

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che

- Non è prevista l'indennità di partecipazione.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. Il tirocinante è assicurato:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali dall'Università degli Studi di Milano.
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi dall'Università degli Studi di Milano.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante e il soggetto promotore si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
  - formazione generale a carico dell'ASST di Mantova;
  - formazione specifica a carico dell'ASST di Mantova;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08 a carico dell'ASST di Mantova;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 a carico della Fondazione Mons. Arrigo Mazzali Onlus di Mantova, riguardo a:
  - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
  - rischio intrinseco aziendale.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o

malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento:

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

#### **ARTICOLO 10** **Trattamento dei dati personali e particolari**

Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101.

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.*

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

<b>Il soggetto promotore</b>	ASST di Mantova	Il Direttore Generale Dr. Raffaello Stradoni _____
<b>Il soggetto ospitante</b>	Fondazione "Mons. Arrigo Mazzali" Onlus di Mantova	Legale Rappresentante Dr.ssa Maria Gazzoni _____